



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Spett.le Operatore Economico

Oggetto: Ordinanza n. 27/2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione a seguito del Sisma 2016. Procedura negoziata ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alla realizzazione della nuova caserma dell'arma dei carabinieri di Visso (MC) – codice scheda MCB0367

CPV: 45216110-8

CIG: 9823069CF7

CUP: G63I18000100001

LETTERA D'INVITO

Riservata esclusivamente agli operatori economici invitati secondo le modalità di cui alla Determinazione a contrarre n. prot. 2023/4186/DRM del 15/05/2023.

**Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marina Borsella**





A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

Sommario

1. PREMESSE	4
2. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE.....	4
2.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
2.3 IDENTIFICAZIONE	8
2.4 GESTORE DEL SISTEMA.....	9
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	9
3.1 DOCUMENTI DI GARA	9
3.2 CHIARIMENTI.....	10
4. COMUNICAZIONI.....	10
5. OGGETTO DELL'APPALTO.....	11
6. DURATA, OPZIONI E RINNOVI DELL'APPALTO	12
6.1 DURATA.....	12
6.2 OPZIONI E RINNOVI	13
7. IMPORTI	13
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE... 17	
9. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA'.....	20
10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	21
10.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA.....	21
10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE	23
10.3 REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI:	25
POSSESSO DI QUALIFICAZIONE MEDIANTE ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, REGOLARMENTE AUTORIZZATA ED IN CORSO DI VALIDITÀ, PER LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSIFICHE, TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 61, COMMA 2, DEL D.P.R. 207/2010 CHE ABILITA LE IMPRESE AD ESEGUIRE I LAVORI NEI LIMITI DELLA PROPRIA CLASSIFICA INCREMENTATA DI UN QUINTO:.....	25
10.4 REQUISITI DI STIPULA PER RICOSTRUZIONE.....	26
10.5 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE	27
10.6 INDICAZIONE PER I CONSORZI STABILI	30
11. GESTIONE INFORMATIVA E PROCESSO BIM.....	31
12. AVVALIMENTO.....	32
13. SUBAPPALTO.....	33
14. GARANZIA PROVVISORIA.....	34
15. SOPRALLUOGO	34



Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911

✉ e-mail: dre.marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	34
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	34
18. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	38
19. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	39
19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	39
19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	44
19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	46
19.3.1 DICHIARAZIONI	INTEGRATIVE
.....	46
19.3.2 DOCUMENTAZIONE	A CORREDO
.....	49
19.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	50
20. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	52
21. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO.....	57
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	59
22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	60
22.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO	60
22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DELL'OFFERTA TECNICA	65
22.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO.....	66
22.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	67
23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	67
23.1 INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.....	67
23.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE	68
23.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	68
23.4 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	69
24. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE	70
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	71
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	73
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	73
28. PROTOCOLLO DI LEGALITA'	73



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Marche

1. PREMESSE

In esecuzione della determinazione n. 4186 assunta in data 15/05/2023 del Direttore dell'Agenzia del Demanio D. R. Marche, **la Spett.le S.V. è invitata a partecipare, secondo le modalità di seguito specificate, alla procedura negoziata per l'affidamento congiunto del servizio di progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 2, del Codice dell'Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021.**

L'intervento rientra tra quelli individuati nell'Allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 2020 e risulta "di importanza essenziale", ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis 1 dell'art. 14 del D.L. 189/2016.

La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'ANAC.

L'avviso per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 10/02/2022 sul profilo committente www.agenziademanio.it, sul sito www.serviziopubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, sul sito dell'ufficio Speciale Ricostruzione Marche per una durata di almeno 15 giorni come previsto al punto 5.1.4 delle Linee Guida Anac n. 4. ed in data 20 ottobre 2022 sono state espletate le operazioni di sorteggio finalizzate all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

Con la presente si comunica che a seguito delle espletate operazioni di sorteggio di cui sopra codesto Operatore Economico è invitato a presentare offerta per l'affidamento di cui all'oggetto.

La procedura negoziata è interamente svolta con l'utilizzo della piattaforma informatica Consip S.p.a., conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno gestite tutte le fasi, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni: il tutto, secondo le modalità e i termini descritti dalla Determina.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification



Via Fermo,1 – 60128 Ancona – Tel. 071/289911

✉ e-mail: dre.marche@agenziademanio.it

pec: dre_Marche@pce.agenziademanio.it

Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'Agenzia del Demanio D.R. Marche (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";

In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza

dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il Sistema garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo del Sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è

-
- qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.]

All'esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.

Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement.

L'*account* creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell'identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale intende operare.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

- 1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese

-
- (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
- 2) tramite l'account rilasciato in fase di registrazione;
 - 3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

2.4 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Agenzia del Demanio D.R. Marche, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara costituita dalla presente lettera d'invito e relativi allegati (numerati da I a XII), dal Capitolato "BIMSM - Specifica Metodologica As-Built", dal Capitolato "BIMSM – Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva", dalle Linee Guida Produzione Informativa BIM "BIMMS – Method Statement Process", dal Calcolo dei Corrispettivi per i servizi di ingegneria oggetto di affidamento rinvenibile nel Capitolato Speciale di Appalto, dal Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017 e dallo schema di contratto, può essere reperita e consultata accedendo al sito www.acquistinretepa.it e al sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori). Tutta la documentazione del progetto definitivo (restituita con modalità tradizionale e non in BIM), comprensiva del Capitolato Speciale d'appalto, dell'Elenco Prezzi

unitari, dei Piani, Relazioni tecniche e specialistiche ed elaborati progettuali è invece reperibile accedendo solo al sito istituzionale www.agenziademanio.it nella medesima sezione: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» nonché di quelle contenute nel "*Documento tecnico-giuridico, finalizzato al riutilizzo degli Aggregati Riciclati*" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1601 del 28/12/2017.

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre **le ore 12:00 del giorno 23/05/2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana e attraverso la predetta sezione del Sistema. **Non verranno evase le richieste di chiarimento pervenute in modalità differente da quella indicata o successivamente ai termini indicati.**

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 25/05/2023 in formato elettronico, mediante pubblicazione in forma anonima sulla pagina del sito istituzionale dedicata alla presente procedura. ai concorrenti abilitati verrà inoltre inviata una comunicazione con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.

4. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell'apposita "Area comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto prevede l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel comune di Visso (MC), Via Luigi Fumi n. 2.

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, trattandosi di procedura avente ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori mediante c.d. "appalto integrato", una suddivisione in lotti funzionali o prestazionali non consentirebbe di garantire omogeneità al procedimento ed alla realizzazione dell'opera.

Le prestazioni si distinguono nel modo che segue:

- **Progettazione esecutiva** della nuova sede della Caserma dell'Arma dei Carabinieri sita nel Comune di Visso, da restituirsi in modalità BIM, redatta secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d'appalto, negli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, nell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le leggi, i regolamenti e la normativa vigenti in materia e richiamati nel Capitolato Speciale.

In particolare, la progettazione esecutiva dovrà essere redatta nel pieno rispetto del progetto definitivo, mediante l'utilizzo del Prezzario regionale o del Cratere aggiornato e vigente al momento della redazione del progetto esecutivo secondo disposizioni di legge di carattere speciale, qualora presenti, o di carattere generale, oltre che secondo le modalità indicate nel Capitolato "BIMSM–Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva" e tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022), recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento di lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*" e del D.M. 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012 recante "*Criteri ambientali minimi per l'affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento*".

N.B. ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici, l'aggiornamento di cui al precedente capoverso costituisce motivata modifica contrattuale, limitatamente alle lavorazioni, risultando non applicabile all'importo dei corrispettivi per la progettazione che si intende fisso ed invariabile e non legato agli aspetti di dettaglio.

- **Lavori di realizzazione del nuovo edificio**, che sarà classificato nZEB (nearly Zero Energy Building) e si svilupperà con una struttura portante in X-lam. Si intendono compresi inoltre tutti i servizi, lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare le opere completamente compiute a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni stabilite nel

Capitolato speciale d'appalto e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara e dai relativi allegati.

La Stazione appaltante procede quindi all'affidamento disgiunto della progettazione esecutiva, avendo già acquisito il progetto definitivo. Il progetto definitivo dei lavori posto a base di gara, è stato sottoposto alla verifica, giusta rapporto di verifica redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 ed è stato validato dal Responsabile del Procedimento con Verbale prot. n. 8659 del 21/10/2022;

6. DURATA, OPZIONI E RINNOVI DELL'APPALTO

6.1 Durata

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in:

- **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo, decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio da parte del RUP;
- **360 (trecentosessanta)** giorni naturali e consecutivi, per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (ovvero il minor tempo offerto in sede di gara, comunque non inferiore a 288 giorni).

N.B.: la durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

NB: La stazione appaltante si riserva la facoltà di esecuzione d'urgenza sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.

Relativamente ai termini di cui sopra si precisa quanto segue:

- alla redazione della progettazione esecutiva potrà essere dato immediato inizio dopo l'avvenuta aggiudicazione e comunque su disposizione ordinata dal RUP;
- nel calcolo del tempo per l'esecuzione delle lavorazioni è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche nonché della particolarità del sito;
- l'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo la verifica di cui all'art. 26 del Codice e l'approvazione del progetto esecutivo, (previa acquisizione dell'autorizzazione sismica) ed in seguito a consegna, (risultante da apposito verbale), da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta approvazione;
- ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà subire in conseguenza dei ritardi;
- nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale;

6.2 Opzioni e rinnovi

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, in ragione della clausola di revisione dei prezzi, prevista dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del 28/03/2022.

Nel dettaglio, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultino superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo, dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto sopra specificato del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le modalità di presentazione dell'istanza di revisione dei prezzi ed ogni altro aspetto relativo alla presente clausola è disciplinato dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge numero 25 del 28/03/2022.

7. IMPORTI

L'importo complessivo dell'appalto congiunto, compresi i costi per la sicurezza e le spese di progettazione esecutiva, Iva ed oneri previdenziali esclusi, ammonta ad **€ 1.781.991,39** (euro unmilionesettecentoottantunomilanovecentonovantuno/39), dettagliato come di seguito:

Caserma CC Visso	
CORRISPETTIVO PROGETTAZIONE ESECUTIVA (soggetto a ribasso) A CORPO	54.862,60 €
IMPORTO LAVORI A CORPO	1.727.128,79 €
IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso)	1.677.945,33 €
COSTI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	49.183,46 €
TOTALE PRESTAZIONI (soggetto a ribasso)	1.732.807,93 €
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	1.781.991,39 €

Si precisa che:

- l'importo a base di gara è stato calcolato con riferimento al "Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia" (Ed. 2018), allegato all'Ordinanza commissariale n. 58 del 04/07/2018 aggiornato come previsto dall'Ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 e con riferimento al

documento “Analisi prezzi” ed “Elenco Prezzi Unitari” contenuti all’interno del Progetto definitivo;

- il corrispettivo stimato della Progettazione esecutiva è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24 – comma 8 – del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- per la Progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- il contratto è interamente “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del Codice e, pertanto, il prezzo offerto rimane fisso e invariabile, e deve considerarsi pienamente remunerativo di tutte le spese, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per consegnare le attività complete, secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche previste nella documentazione tecnica allegata alla presente;

- il prezzo offerto dall’Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato speciale d’appalto nonché dalle specifiche esecutive di ogni singolo magistero, così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco dei Prezzi Unitari, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell’Impresa. Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all’eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come rappresentati dal P.S.C. Ferme restando le compensazioni di cui all’art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 4 del 27 gennaio 2022, a fronte delle variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali di costruzione rilevate dal MIMS, l’eventuale determinazione di nuovi prezzi verrà ricavata dal Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia (aggiornato come da indicazioni dell’Ordinanza Commissariale n. 123/2021, e successiva Ordinanza Commissariale 126/2022).

- ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. a) del codice dei contratti pubblici l’aggiornamento dei prezzi da effettuarsi nel corso della redazione della progettazione esecutiva (da redigere nel pieno rispetto del progetto definitivo, aggiornato mediante l’utilizzo del “Prezziario Unico del Cratere del Centro Italia” - Ed. 2022 - come previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 o con utilizzo alternativo, anche rispetto alle singole voci, del Prezziario Marche anno 2022) costituisce motivata modifica contrattuale.

- tale ultima previsione non è estendibile all’importo dei corrispettivi per la progettazione che si intende fisso ed invariabile e non legato agli aspetti di dettaglio,

- ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l’offerente con la partecipazione alla gara d’appalto accetta incondizionatamente l’attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione;

- l’appalto è finanziato con contributo a valere sui fondi di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 109 del 2020 e ss.mm.ii. e Ordinanza speciale n. 27 del 14 ottobre 2021;

- Ai sensi dell’art. 207 comma 1 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), vista l’applicabilità sino al 31/12/2022 giust. c.d. Decreto Proroghe, all’aggiudicatario sarà

concessa un'anticipazione contrattuale pari al 20 per cento calcolato sul valore del contratto di appalto, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice;

- Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, nonché con l'osservanza delle disposizioni di cui all'O.C.S.R. n. 117 del 07/07/2021;

- Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

- ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del QE approvato. Non sono pertanto ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel progetto definitivo, fatte salve le migliorie offerte ed accettate dalla Commissione di gara in sede di valutazione dell'offerta.

Relativamente al servizio di progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D.lgs. 50/2016, si indicano nel seguito le prestazioni principale e secondarie:

- **principale: E.15**
- **secondarie: S.03, IA.01, IA.02, IA.04**

Si riporta, nella successiva tabella, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi:

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere €	Specificità della prestazione	Importo compenso €
EDILIZIA: E.15	I/c	0,95	897.658,90	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	17.699,03
STRUTTURE S.03	I/g	0,95	502.241,04	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	13.176,53
IMPIANTI: IA.01	III/a	0.75	55.540,43	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	2.021,16
IMPIANTI: IA.02	III/b	0,85	89.176,71	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	3.164,92
IMPIANTI: IA.04	III/c	1,30	182.511,71	QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.05, QbIII.06	7.988,59
Somma					44.050,23
Spese Generali					10.812,37
Totale comprensivo di spese					54.862,60

L'importo dei lavori, comprensivo dei costi della sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € **1.727.128,79** (euro unmilionesettecentoventisettemilacentotrentasette/79) di cui € 49.183,46 (euro quarantanovemilacentotrentasette/46) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo dei lavori a base di gara, soggetto a ribasso (IVA e costi della sicurezza esclusi), ammonta ad € **1.677.945,33** (euro unmilionesessantasettemilacentotrentasette/33).

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Importo Lavori	Incidenza %	Categoria e classifica (art. 61 DPR 207/2010)	Prevalente/scorporabile (art. 2 lettera oobis/ooter D. Lgs. 50/2016 e art. 85 D.P.R. 207/2010)	Subappalto	Qualificazion e obbligatoria
€1.402.350,70	81,19%	OG1 – Edifici civili e industriali <i>Class. III bis</i>	Prevalente	SI	SI
€ 324.778,09	18,81%	OG11 – Impianti tecnologici <i>Class. II</i>	Scorporabile	SI	SI
€1.727.128,79	100%	TOTALE LAVORI			

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OG11** sono a **qualificazione obbligatoria**, pertanto, non possono essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente (OG1). Se il concorrente non possiede la relativa qualificazione, può ricorrere al subappalto ad altra impresa in possesso della relativa qualificazione; le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili ai fini della costituzione di raggruppamento temporaneo di tipo verticale.

Per determinare l'importo a base di gara sono stati individuati costi della **manodopera** per una somma complessiva pari ad **€ 382.993,96** (euro trecentoottantaduemilanovecentonovantatré/96), come dettagliati in apposito elaborato di progetto.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura di gara **esclusivamente** i soggetti che hanno ricevuto la presente lettera di invito e in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.

Si precisa che gli operatori economici destinatari della presente lettera di invito sono stati individuati mediante sorteggio pubblico, esperito a seguito di un'indagine di mercato, effettuata mediante avviso pubblico per manifestazione d'interesse.

N.B.: Si precisa che l'operatore economico invitato con la presente lettera d'invito, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l'esclusione, la possibilità di partecipare in qualità di mandante. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Gli "operatori economici" di cui agli articoli 3 comma 1 lett. p) e 45 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti generali e speciali prescritti, di ordine generale, nonché di idoneità tecnica e professionale, richiesti sia per le imprese esecutrici dei lavori, sia per i soggetti affidatari di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3) lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 e dettagliati nel prosieguo, costituiti così come prescritto dall'art. 59, comma 1bis, D.Lgs. 50/2016, possono partecipare:

1. Autonomamente, nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016, qualora in possesso anche dei requisiti per la progettazione di seguito indicati, in quanto imprese attestata per la progettazione e costruzione secondo quanto previsto dall'art. 59 comma 1 bis del D.lgs. 50/2016 ed in possesso di idoneo staff tecnico di progettazione, qualificato secondo i requisiti prescritti nella presente procedura;

2. (qualora non sia in possesso anche dei requisiti prescritti per la progettazione):

2.a. nelle forme di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016, indicando un "Progettista" nell'offerta in possesso dei requisiti di idoneità professionale di seguito indicati;

ovvero

2.b. in qualità di mandatario di un raggruppamento o di un consorzio ordinario di concorrenti costituito ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 o costituendo ex art. 48, comma 8, con un "Progettista" di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti per la presente procedura;

Per l'espletamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono quindi ammessi a partecipare i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti, come nello stesso individuati.

Ai fini della presente procedura l'operatore economico può quindi effettuare direttamente la progettazione, indicare progettisti qualificati o costituirsi in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione e laddove scelga di indicare (e quindi di non associare in RT il progettista) di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, i progettisti non costituiscono soggetto direttamente e formalmente partecipante alla procedura, fermo restando il possesso dei requisiti generali e speciali prescritti nel presente documento con riferimento ai servizi di ingegneria affidati.

Nel caso in cui lo staff interno dei concorrenti non abbia i suddetti requisiti ovvero i concorrenti siano in possesso della **qualificazione SOA di sola costruzione**, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 50/2016, dovranno individuare in sede di offerta progettisti qualificati, ex art. 46 del Codice, ovvero avvalersi di soggetti qualificati per la progettazione ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

In ogni caso, l'operatore economico che non sia in possesso dei requisiti previsti per la progettazione, laddove si costituisca in RT dovrà presentare offerta quale mandatario di un RT con soggetti che siano in possesso dei requisiti citati, così come individuati dall'articolo 46 del D.lgs. 50/2016.

N.B. Ai sensi dell'art. 59 comma 1-quater del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante provvederà alla corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto esecutivo e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione dei lavori non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

È vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione;

se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.: Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento. Per dette imprese cooptate e richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella lettera d'invito, comunque in misura almeno pari all'entità dei lavori ad esse affidate;
- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

9. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA'

a) Possesso dei requisiti di cui all'**art. 80 del Codice** e ss.mm.ii. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'**art. 53, comma 16-ter**, del D.lgs. del 2001 n. 165.

b) Accettazione delle clausole contenute nel "**Protocollo quadro di Legalità**" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa, in particolare di quelle riprodotte nel successivo paragrafo 23, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

c) *(Per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

d) *(In relazione alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016)* Possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

e) *(Per gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, qualificati per l'esecuzione lavori e quindi sia per le imprese di sola costruzione sia per le imprese di costruzione e progettazione)* iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia entro il termine indicato per la presentazione della manifestazione di interesse;

N.B: Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 4 del Codice, nonché a norma dell'art. 34, comma 4, del D.L. 189/2016 è preclusa la partecipazione a tutte quelle imprese per le quali l'ing. Andrea Piergigli, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76), con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

Ai sensi **dell'art. 24, comma 7 del Codice**, gli affidatari degli incarichi di progettazione definitiva non possono partecipare ed essere affidatari del presente appalto, di eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., all'affidatario dell'incarico di progettazione, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

10.1 REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione, è richiesta una struttura operativa minima composta dalle seguenti professionalità:

	RUOLO	REQUISITI
--	-------	-----------

1	Coordinatore Scientifico del gruppo di progettazione	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 10 anni al relativo albo professionale
2	Responsabile della progettazione edile e architettonica	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale.
3	Responsabile della progettazione strutturale	Laurea in Ingegneria (Settore civile e ambientale) o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale.
4	Responsabile della progettazione impianti meccanici	Tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale
5	Responsabile della progettazione impianti elettrici e speciali	Tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale
6	Responsabile del processo BIM	Tecnico in possesso Diploma di Geometra o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria o Laurea equipollente ed iscritto al relativo albo professionale.
7	Responsabile dello sviluppo dei criteri CAM	Professionista in possesso della Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo Albo professionale nonché in possesso di una certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale.
8	Responsabile della progettazione acustica ambientale	Tecnico abilitato, iscritto al proprio albo professionale e all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art. 2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.Lgs 42/2017).
9	Geologo	Responsabile della relazione specialistica di approfondimento al progetto definitivo, in possesso di Laurea in Scienze geologiche ed iscritto al relativo albo da almeno 5 anni;

NB 1. È possibile che tutte le professionalità del Gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni, iscrizioni agli elenchi e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente nei confronti della Stazione Appaltante.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro

applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta.

L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Nel caso di RTI, la **mancata indicazione del nominativo del giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico posseda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati. Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non posseda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

a) Un elenco di **servizi di ingegneria e di architettura** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti **la data di pubblicazione dell'avviso**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia : E.15	l/c	€ 897.658,90	€ 897.658,90
Strutture: S.03	l/g	€ 502.241,04	€ 502.241,04

Impianti: IA.01	III/a	€ 55.540,43	€ 55.540,43
Impianti: IA.02	III/b	€ 89.176,71	€ 89.176,71
Impianti: IA.04	III/c	€ 182.511,71	€ 182.511,71

b) Un elenco di **servizi “di punta” di ingegneria e architettura** espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell’ avviso con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere €	Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi €
Edilizia : E.15	I/c	€ 897.658,90	€ 359.063,56
Strutture: S.03	I/g	€ 502.241,04	€ 200.896,47
Impianti: IA.01	III/a	€ 55.540,43	€ 22.216,17
Impianti: IA.02	III/b	€ 89.176,71	€ 35.670,68
Impianti: IA.04	III/c	€ 182.511,71	€ 73.004,68

N.B.:

- La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell’originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l’esecutore del servizio e l’oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l’importo dei lavori;
- il concorrente deve correttamente compilare il DGUE per le parti sopra specificate, inserendo accuratamente i dati relativi ai servizi di architettura e ingegneria precedentemente svolti di modo che la Commissione preposta alle verifiche possa ricavare i dati necessari a confermare la presenza dei requisiti di qualificazione richiesti (categoria, specifica dei riferimenti relativi ai servizi precedentemente svolti, date di effettuazione, importo di riferimento) ovvero fare espresso riferimento e richiamare nella Parte IV lettera C, punto 1b, del DGUE la “Tabella di riepilogo dei requisiti professionali” (All. VI);
- con riferimento alla figura del Geologo, si precisa che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 10.1;
- nel caso in cui l’operatore economico posseda l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni

di progettazione e costruzione e si qualifichi per la progettazione, lo stesso dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 10.2;

- nel caso di operatore in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la sola esecuzione, i requisiti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 10.2 dovranno essere posseduti dal professionista associato in RTP o indicato ai sensi dell'art. 59 comma 1-bis del Codice.

10.3 REQUISITI PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI:

Possesso di qualificazione mediante **Attestazione di qualificazione SOA**, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categorie e classifiche, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che abilita le imprese ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto:

CATEGORIA LAVORI	IMPORTO LAVORI	CLASSIFICA	INCIDENZA	SUB-APPALTABILE	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG 1 (PREVALENTE)	€ 1.402.350,70	IIIbis	81,19 %	SI	SI
OG11 (SCORPORABILE)	€ 324.778,09	II	18,81 %	SI	SI

FARE MOLTA ATTENZIONE: La comprova del requisito è fornita mediante **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE** in corso di validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

N.B.:

Ai sensi dell'art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si rappresenta inoltre che nel caso di imprese raggruppate o consorziate l'incremento di cui all'art. 61 del DPR 207/2010, ai sensi della citata disposizione, si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata a condizione che la stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010.

Si precisa che l'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 comma 7 del DPR 207/2010 ed ai fini della partecipazione alla gara, laddove non possieda la qualificazione in ciascuna delle categorie di cui sopra per l'intero importo richiesto, dovrà possedere i requisiti

mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente.

L'operatore dovrà **possedere una valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2015** per settore coerente con l'oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di registrazione EMAS o un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN **14001:2015**.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Inoltre, è richiesto il **possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN **ISO 9001:2015**.

La comprova del requisito è fornita mediante l'Attestato di cui al precedente paragrafo oppure tramite un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN **ISO 9001:2015**.

Tale ultimo documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Si specifica che il requisito relativo alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, in caso di partecipazione di operatori in raggruppamento, deve essere posseduto:

- Nel caso di Raggruppamento temporaneo/GEIE, da tutte le imprese raggruppate;
- Nel caso di consorzio ordinario, da ciascuna impresa indicata dal Consorzio ai fini della partecipazione;
- Nel caso di aggregazione di imprese di rete, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla medesima rete nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati

10.4 REQUISITI DI STIPULA PER RICOSTRUZIONE

Ai sensi dell'articolo 34 del DL 189/2016 (di seguito, "Elenco speciale"), il tecnico indicato o associato in RT dovrà essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 istituito con Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, prima

della stipula del contratto d'appalto. L'iscrizione al predetto elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 non è prescritta per i professionisti facenti parte dello staff tecnico di progettazione dell'operatore qualificato per la progettazione e costruzione, trattandosi di personale che, ai sensi dell'art. 79 del DPR 207/2010, deve essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato e quindi stabilmente integrato nell'impresa.

L'iscrizione all'elenco costituisce altresì comprova al limite di incarichi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti previsti nella citata Ordinanza n. 33/17 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto.

Il mancato rispetto di tale limite numerico non costituisce causa di esclusione ma giustifica il rifiuto della stazione appaltante di stipulare il contratto e altre sanzioni previste dalle citate ordinanze commissariali (cfr. sentenza TAR Marche n. 814 del 20/11/2021).

A tal riguardo, Verrà richiesto al professionista prima della sottoscrizione del contratto apposita **attestazione, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.** L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'inconferibilità dell'incarico.

N.B. L'iscrizione al predetto elenco di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 non è prescritta per i professionisti facenti parte dello staff tecnico di progettazione dell'operatore qualificato per la progettazione e costruzione, trattandosi di personale che, ai sensi dell'art. 79 del DPR 207/2010, deve essere assunto a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato e quindi stabilmente integrato nell'impresa.

10.5 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

➤ PER LA PROGETTAZIONE - SPECIFICHE PER I PROGETTISTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

I requisiti del **D.M. 263/2016** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Il requisito relativo all'**iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura deve essere posseduto da:

-
- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo ai **titoli di studio/professionali** deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito relativo al **possesso della certificazione sugli aspetti energetici e ambientali** degli edifici rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well) deve essere posseduto dal professionista indicato quale Responsabile per l'applicazione dei CAM.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'Albo dei Geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relazione geologica.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale i requisiti di cui al paragrafo 10.2. lett. a) – Elenco servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, che dalle mandanti. Ai fini dunque del requisito dell'elenco dei servizi è pertanto richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento; sia la mandataria, sia le mandanti (in qualsivoglia misura) contribuiscano a soddisfarlo in linea con la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, secondo cui le prestazioni (categorie/Id opere) in capo agli operatori raggruppati sono omogenee e in ordine alle medesime tutti gli operatori sono solidalmente responsabili. Resta inteso che un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista che partecipi come mandante al raggruppamento ai fini della specifica attività di progettazione, in linea con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 263/2016¹.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al par. 10.2. lett. a) in relazione alle prestazioni (categorie/ID Opere) che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

N.B. Ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Ai fini della qualificazione nell'ambito della categoria "Edilizia" e "Strutture" le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con

¹ L'art. 4, comma 1, del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263 prescrive che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, debbano prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista". Pertanto, il giovane professionista non necessariamente deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016, il giovane professionista deve partecipare alla specifica attività di progettazione.

identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” mentre per quanto concerne la categoria “Impianti” ciò è possibile esclusivamente per “ID opere” appartenente alla stessa destinazione funzionale.

Con riferimento alla prestazione secondaria suddivisa nelle categorie IA.01, IA.02 ed IA.04, e nelle categorie S03, il requisito relativo all’elenco dei servizi potrà essere dimostrato, secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 17-6-2016, ai sensi del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera, anche attraverso la presentazione di servizi riguardanti la prestazione con il grado di complessità maggiore purché di importo pari alla somma degli importi complessivi minimi previsti per ciascuna delle categorie nelle quali è articolata la prestazione.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al par. 10.2. lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Per quanto concerne i servizi di punta è possibile, per ciascuna categoria e ID delle opere dimostrare il possesso del requisito prescritto anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari a quello minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

N. B. Considerata l’articolazione della prestazione secondaria nelle categorie IA.01, IA.02 e IA.04 e nelle categorie S03, il possesso del requisito relativo ai servizi di punta potrà essere dimostrato, **secondo quanto previsto dall’art. 8 del DM 17-6-2016 ai sensi del quale gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera**, o attraverso la presentazione di una coppia di servizi/singolo servizio, riguardante anche la sola categoria con il grado di complessità maggiore purché di importo pari alla somma degli importi complessivi minimi richiesti per ciascuna delle categorie, ovvero attraverso la presentazione di due servizi/singolo servizio di punta per ciascuna delle categorie nelle quali è articolata la prestazione.

PER I LAVORI - SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA

Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Con riferimento ai requisiti di qualificazione (par. 10.3), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo **orizzontale** l'impresa in possesso di attestazione SOA indicata quale mandataria dovrà qualificarsi rispetto ai requisiti previsti conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, DPR 207/2010, rispetto alle mandanti e comunque nella misura minima del 40%, mentre l'impresa in possesso di attestazione SOA designata quale mandante nella misura minima del 10% e, complessivamente, il raggruppamento o il consorzio deve essere qualificato per la totalità dei lavori (100%).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese di tipo **verticale**, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3 DPR 207/2010, interamente nella categoria prevalente OG1 mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori/servizi della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ossia nel caso di subappalto necessario (qualificato) delle categorie scorporabili, l'operatore dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo dei lavori ricompresi nella categoria subappaltabile.

10.6 INDICAZIONE PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

PER LA PROGETTAZIONE

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo dei Geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

PER I LAVORI

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che verranno indicati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

11. GESTIONE INFORMATIVA E PROCESSO BIM

È richiesta all'aggiudicatario dell'appalto, nell'ambito delle obbligazioni contrattuali e senza compenso aggiuntivo, un'attività di restituzione *as-built* in modalità BIM in coerenza con le Method Statement e Specifiche Metodologiche, con livello di fabbisogno geometrico, alfanumerico e documentale definito dalla Stazione Appaltante.

Tale attività consta nella restituzione digitale del contenuto geometrico ed informativo dell'opera in fase di cantiere ed andrà svolta da professionisti qualificati, con il coordinamento di un Responsabile del processo BIM in fase di esecuzione, di cui la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente fornirsi, comunicandone il nominativo in fase di contrattualizzazione. Tale figura potrà anche coincidere con il professionista Responsabile del processo BIM indicato nel Gruppo di lavoro di cui al precedente paragrafo 10.1.

Dovranno pertanto essere restituiti modelli BIM, in formati nativi ed in formato IFC, coerentemente scomposti in blocchi funzionali e federati al fine di poter ricostituire l'Opera digitale *as-built* nella sua completezza, anche affiancati e coordinati ad elaborati 2D da essi estratti (tavole, abachi, computi delle quantità, ecc), in accordo con quanto previsto dalla Stazione Appaltante nelle BIMSM - Specifiche Metodologiche per la redazione degli *as-built*.

Per quanto riguarda il flusso informativo, è previsto l'utilizzo dell'ACDat della Stazione Appaltante per le consegne, secondo le modalità previste dalle BIMMS - Method Statement, allegate al presente documento.

Tutte le eventuali modifiche progettuali in capo alla Direzione lavori, dovute a variazioni in corso d'opera, saranno svolte a partire dal Modello BIM della progettazione esecutiva, così come la verifica della modellazione degli *as-built* da parte dell'appaltatore sarà di competenza della medesima Direzione lavori, in coerenza con i documenti di processo BIM, ed in continuità con la fase progettuale precedente.

Si evidenzia infine che per consentire l'accesso alla piattaforma ACDat proprietaria dell'Agenzia, tutti gli operatori all'uopo individuati dall'affidatario, dovranno obbligatoriamente essere provvisti di **SPID o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)**.

12. AVVALIMENTO

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale del concorrente di cui ai paragrafi 9 e 10.1.

Per la componente "Lavori" ai sensi dell'art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l'avvalimento per le c.d. "opere superspecialistiche" individuate dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 novembre 2016, n. 248, qualora il loro valore superi il 10% dell'importo totale dei lavori.

Pertanto, per l'esecuzione dei lavori sarà quindi ammesso l'avvalimento limitatamente alle categorie di lavori di seguito esplicitate secondo quanto indicato nel paragrafo 7 e fermo quanto esplicitato al paragrafo 10.3 (gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza dei costi per la sicurezza, esclusi gli oneri fiscali):

CATEGORIA LAVORI	IMPORTO LAVORI	CLASSIFICA PER QUALIFICAZIONE	INCIDENZA	AVVALIMENTO
OG 1 (PREVALENTE)	€ 1.402.350,70	IIIbis	81,19 %	SI
OG11 (SCORPORABILE)	€ 324.778,09	II	18,81 %	NO

Fermo restando che l'operatore economico può ricorrere, sia all'associazione in a.t.i. con professionisti sia al supporto di progettisti qualificati, laddove intenda ricorrere al secondo modulo il progettista così indicato non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare i requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi, non rientrando il progettista indicato né nella figura del concorrente né in quella di operatore economico.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata quale subappaltatore di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP chiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi causa di **esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

13.SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto per la totalità delle prestazioni contrattuali relative ai lavori ed ai servizi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 1, della Legge n. 108 del 2021. Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi del predetto articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per quanto concerne i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Non è consentito il subappalto della relazione geologica.

I subappaltatori devono essere iscritti all'Anagrafe Antimafia degli esecutori, in linea con quanto previsto dall'art. 30 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda i lavori, il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

In ogni caso per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso dell'iscrizione **all'Anagrafe Antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016, ovvero dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe Antimafia.

14. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 Legge 120/2020 non è prevista la produzione della garanzia provvisoria.

15. SOPRALLUOGO

È possibile eseguire un sopralluogo facoltativo presso il sito oggetto del presente appalto **le cui date andranno concordate preventivamente con il Rup**

Eventuali richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il RUP, previa richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail marina.borsella@agenziaமானිය.ит entro e non oltre il **19/05/2023**, al fine di consentire una adeguata calendarizzazione delle attività relative ad una eventuale pluralità di richieste di sopralluogo.

Si precisa inoltre che nella predetta e-mail dovranno essere indicati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativi e qualifiche delle persone incaricate di effettuare il sopralluogo (massimo due) con i rispettivi dati anagrafici e telefonici.

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante procuratore/direttore tecnico del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura munito di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante.

In caso di partecipazione in RT, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori raggruppati/raggruppandi. In caso di consorzio, il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante/procuratore/direttore tecnico del consorzio ovvero delle eventuali consorziate esecutrici.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Si rimanda al DPCM 28 settembre 2017, con il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente **l'esonero** per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.

17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 01/06/2023**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta.

N.B. Per gare bandite fino alla data del 30 giugno 2023 si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del decreto legge del 16 luglio 2020 n. 75, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108.

Il Sistema non accetta:

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema**

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 2.1.

I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato .pdf.

17.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta a Sistema.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica-temporale.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta; La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica-temporale**).

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA. < **NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.**>

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la

massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da

quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore ove richiesti) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **di sette giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, nelle Busta amministrativa, la documentazione indicata nella tabella seguente.

Documentazione amministrativa	Busta
Domanda di partecipazione – All. I	Amministrativa
DGUE concorrente – All. II	Amministrativa
Dichiarazione integrativa del DGUE – All. III	Amministrativa
Patto di integrità – All. IV	Amministrativa
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – All. VIII	Amministrativa
PASSOE	Amministrativa
Tabella di riepilogo dei requisiti professionali – All. VII	Amministrativa
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Amministrativa
Procure	Amministrativa
Statuto dell'associazione professionale	Amministrativa
F24 attestante il pagamento del bollo	Amministrativa
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Amministrativa

19.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. I ed è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o da un procuratore) del concorrente.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F24, con specifica indicazione del codice tributo: 1552.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo "comprova imposta di bollo" copia informatica dell'F24.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla **mandataria/capofila**;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio**;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (cd rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n.33, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà:

► indicare:

- la **forma di partecipazione** alla procedura quella previste dall'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/2016 con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione, indirizzo, P.E.C., CF e partita IVA), precisando le modalità di affidamento dell'attività di progettazione: 1) operatore che concorra autonomamente in quanto qualificato per la costruzione e per la progettazione tramite il proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione;
- 2a) operatore non autonomamente qualificato² che si avvalga³ di uno dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 qualificati per la progettazione da indicare nell'offerta;
- 2b) operatore che si associ in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 e gli estremi di identificazione anche del soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 associato stabilmente in qualità di mandante per la progettazione;

nonché

² **Operatore non autonomamente qualificato**: Operatore in possesso dell'attestazione SOA per la costruzione e progettazione che indichi un progettista in quanto non in possesso di idoneo staff tecnico secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare oppure Operatore in possesso della sola attestazione SOA per le prestazioni di sola costruzione che si avvalga di un progettista qualificato secondo quanto meglio esplicitato nel presente disciplinare.

³ "**Avvalersi**" sta per affidare la progettazione ad un soggetto qualificato e non va inteso quale avvalimento in senso tecnico ex art. 89, D.Lgs. 50/2016.

-
- (in caso di **consorzi** di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) che non partecipano in proprio) per quali consorziati il consorzio concorre con la relativa sede legale e, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare i consorziati per i quali concorre. A tali consorziate è fatto divieto ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, trovando altresì applicazione l'art. 353 c.p.;
 - (in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi** di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) la denominazione sociale, la forma giuridica, la sede legale della mandataria e delle mandanti nonché le parti del servizio di progettazione⁴, le categorie di lavori⁵ e le quote dell'appalto che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
 - (in caso di **RT o Consorzi ordinari di concorrenti costituendi** di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016) di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

► **e dichiarare:**

- a) **(per il concorrente che è in possesso della attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una Società di Organismi di Attestazione regolarmente autorizzata per la progettazione e la esecuzione di lavori che si qualifichi autonomamente anche per la progettazione)** di essere in possesso di una Attestazione di qualificazione per la costruzione e la progettazione in corso di validità, indicandone classe e categoria, e che il proprio "*staff di progettazione*" è in possesso di tutti i requisiti prescritti, dandone specifica indicazione nominativa e riportando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 10.1 "*Requisiti del Gruppo di lavoro*", di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore attestando che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. 50/2016;
- b) **(per il concorrente in possesso della attestazione di qualificazione SOA per la sola costruzione oppure per la costruzione e progettazione, che non si qualifichi autonomamente)** che intende avvalersi per la progettazione esecutiva dei progettisti individuati indicando nominativamente i professionisti in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), specificando per ciascuno di essi il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 10.1 "*Requisiti del Gruppo di lavoro per la*

⁴ Per l'ipotesi in cui l'operatore economico abbia inteso assumere la progettazione mediante costituzione di associazione di imprese, associando stabilmente il progettista.

⁵ Ai sensi dell'art. 48 comma 4 del Codice l'operatore economico deve espressamente specificare le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti.

progettazione esecutiva”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore attestando che per gli stessi non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016;

- c) (per l’ipotesi di operatore che si associ stabilmente in raggruppamento con un soggetto qualificato per la progettazione di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016)** il/i progettista/i associato/i e, in ragione di quanto previsto all’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017), il/i professionista/i deputato/i allo svolgimento del servizio di progettazione, il possesso dei titoli di studio di cui al precedente paragrafo 10.1 “*Requisiti del Gruppo di lavoro*”, di tutte le abilitazioni e certificazioni necessarie ai fini dell’espletamento dell’incarico, precisando per tutti i professionisti del Gruppo di lavoro gli estremi delle relative iscrizioni agli albi di riferimento e specificando per i laureati in ingegneria oltre alla sezione anche il relativo settore, specificando altresì il rapporto intercorrente tra ciascun professionista e l’operatore partecipante/associato di cui all’art. 46 del Codice;
- d)** specificare il professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche, coordinatore del gruppo di lavoro;
- e) (nel caso di operatore che associ in raggruppamento un soggetto di cui all’art. 46 del D.lgs 50/2016 dando luogo quindi ad un raggruppamento temporaneo)** in ragione di quanto previsto all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (GU n. 36 del 13 febbraio 2017) i dati identificativi del giovane professionista, ai sensi dell’art. 4 del DM 263 del 02.12.2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, quale progettista, nonché l’indicazione degli estremi della relativa iscrizione; **NB:** i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;
- f) (se pertinente)** la denominazione delle imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010, con indicazione della percentuale dei lavori che verranno eseguiti in ogni caso non superiore al 20% dell’importo complessivo dei lavori e fermo restando che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalle cooptate deve essere almeno pari all’importo dei lavori a queste ultime affidati;

nonché:

- g)** di accettare il contenuto degli elaborati tecnici messi a disposizione della Stazione appaltante;
- h)** di accettare ai sensi dell’art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l’attività progettuale svolta in precedenza;
- i)** di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali e di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;

-
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - di aver accertato, in relazione allo specifico lavoro, l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori nonché la disponibilità delle attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia dei lavori in appalto e della prevista cantierizzazione;
 - di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1467 del codice civile fatto salvo quanto disposto dall'art. 106 del Codice laddove trovi applicazione e dell'art. 29, co. 1, lett. b), del D.L. 4/2022;
- j)** di accettare il “**Protocollo quadro di Legalità**” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 26;
- k)** di accettare i controlli previsti da “**Accordo di Alta Sorveglianza**” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
- l)** di essere iscritto oppure di avere già presentato domanda di iscrizione **all'Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30 del D.L. n. 189/2016 e ss mm.ii., precisandone gli estremi;
- m)** di essere in possesso dei **requisiti tecnici per l'esecuzione dei lavori** di cui al paragrafo 10.3 della presente lettera di invito;
- n)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, impegnandosi ad osservare le istruzioni che verranno impartite dal Direttore dei Lavori;
- o)** che l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- p)** di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 241/90, il diritto di accesso agli atti, ovvero il diritto di “accesso civico” ai sensi del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

ovvero, in alternativa,

di indicare specificamente in sede di offerta tecnica le parti coperte da segreto tecnico/commerciale.

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53 co. 5 lett. a) del Codice. L'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

19.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE (All. II) di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016

Anche il progettista ⁶ indicato di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure il rappresentante legale dell'operatore economico a tal fine indicato per i servizi di progettazione dovrà compilare il DGUE (limitatamente alla Parte II, lettera B, Parte III, Parte IV sezione A (per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 9 del presente lettera d'invito) e sezione C (per attestare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 10.2 del presente lettera d'invito), allegando in ogni caso l'apposito foglio di lavoro (cfr. All. VI denominato "Tabella di riepilogo requisiti professionali_Progettazione"), messo a disposizione tra la documentazione di gara, secondo quanto meglio precisato nel prosieguo nonché la parte Parte VI – Dichiarazioni finali. In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentato un DGUE distinto.

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dovrà essere presentato un DGUE distinto dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, dando inoltre evidenza nella Sezione A della categoria e classifica dell'Attestazione di qualificazione SOA posseduta.

Nella **Parte II, lettera B** – Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) dei legali rappresentanti e del sottoscrittore, ove diverso.

In caso di ricorso all'**avvalimento** si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al **subappalto** si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara (Sez. A-B-C-D) di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7.1.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti compilando quanto segue:

⁶ Con "progettista" si intende il professionista di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi senza associarlo in raggruppamento e che non faccia parte dello staff di progettazione dell'operatore attestato per la costruzione e progettazione di opere.

A) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all' idoneità professionale di cui paragrafo 9 del presente disciplinare;

B) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 10.2 e 10.3 del presente disciplinare.

N.B.:

- il possesso dell'attestazione di qualificazione SOA deve essere attestato dal concorrente all'interno della Parte II sezione A, con specifica della relativa categoria e classifica posseduta;

- avuto riguardo ai requisiti di cui al paragrafo 10.2 lett. a) e b) l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV lettera C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del servizio, l'importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ogni servizio elencato ai fini del paragrafo 10.2 lett. a) e b), nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d'opera cui appartiene ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. A tal riguardo, la Stazione Appaltante ha predisposto un apposito foglio di lavoro (cfr. All. VI denominato "Tabella di riepilogo requisiti professionali Progettazione"), messo a disposizione dei concorrenti tra la documentazione di gara, da restituire per rendere le dichiarazioni richieste nei documenti di gara in merito al possesso dei requisiti di cui al paragrafo 10.2 lett. a) e b), che potrà essere allegato al proprio DGUE (quale parte integralmente dello stesso), allo scopo di meglio esplicitare i requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all'interno della Parte IV lettera C, punto 1b;

- I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti prescritti per l'affidamento dei servizi di progettazione, qualora siano in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base della attività di progettazione della propria struttura tecnica o, nel caso in cui lo staff interno non abbia i suddetti requisiti, di progettisti indicati o associati e, qualora i concorrenti siano in possesso della qualificazione di sola costruzione, esclusivamente sulla base della attività di progettazione di progettisti indicati o associati;

- i servizi di cui al paragrafo 10.2 lett. a) e b) possono essere acquisiti in occasione di un solo lavoro, posto che le vigenti categorie di lavori pubblici comprendono per singolo lavoro/categoria diversi e plurimi servizi specialistici di progettazione e tecnici, sicché l'espletamento di un lavoro può implicare il possibile espletamento di più servizi tecnici e specialistici;

- i servizi di cui al paragrafo 10.2 lett. a) e b) sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione de bando ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi non totalmente ultimati, si terrà conto della parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento (i.e. decennio antecedente la data di pubblicazione del bando). Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi;

- i servizi di cui al paragrafo 10.2 lett. a) e b) nel caso di libero professionista possono essere stati acquisiti mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;

- sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore

economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. - la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTI deve essere limitata pro quota rispetto all'importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti:

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito/costituito, dal legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento;
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di consorzi stabili e di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, da ciascun soggetto ausiliario;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

19.3.1 Dichiarazioni integrative

La dichiarazione integrativa (All. III), da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell'operatore ovvero da un procuratore speciale, (allegando, in tale ipotesi, la copia conforme all'originale della procedura), dovrà essere resa, precisando di essere un soggetto di cui all'art. 45 o 46 del Codice:

- da ciascun concorrente;
- dal progettista indicato, singolo o associato, di cui l'operatore economico abbia inteso avvalersi ai fini della progettazione oppure dal rappresentante legale dell'operatore economico indicato per i servizi di progettazione;

al fine di dichiarare quanto di seguito:

- I. i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica rivestita di ciascun soggetto) oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi soggetti possono essere ricavati in modo completo ed aggiornato alla data della domanda di partecipazione.

Al riguardo si precisa che rientrano nei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare come modificato dalla L. 55/2019):

-
- a. in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;
- b. in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;
- c. in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D. lgs. 231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro⁷;
- d. soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- e. in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio associato/associazione professionale.
- II. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge 11/09/2020 n. 120) in materia di violazioni fiscali e contributive gravi anche non definitivamente accertate ovvero specificando, in caso affermativo, l'importo, l'eventuale ottemperanza e l'eventuale estinzione del debito;
- III. di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019);
- IV. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ed il Tribunale che lo ha rilasciato;
- ovvero
- (per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 del RD 16 marzo 1942 n. 267) ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento con cui è stato autorizzato alla partecipazione alle gare dal Tribunale, allegando la documentazione in tema di avvalimento, secondo quanto previsto dall'art. 110 comma 41 del Codice appalti;
- V. non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis, f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VI. di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni

⁷ Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice nelle quali siano presenti due soli soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, dovranno essere indicati i dati di entrambi i soci.

comparabili oppure di essere incorso in eventuali violazioni (art. 80, comma 5, lett. c-ter del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

- VII. di non aver commesso grave inadempimento di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-quater) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (in particolare come modificato dalla L. 55/2019) nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto con sentenza passata in giudicato;
- VIII. (per i professionisti associati): dati identificativi e requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;
- IX. (per le società di ingegneria): a) il titolo di studio, la data di abilitazione e gli estremi di iscrizione all'albo del direttore tecnico; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. In alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC;
- X. (per le società di professionisti): a) gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; b) l'organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016, mediante allegazione dello stesso. N.B. in alternativa all'allegazione dell'organigramma sarà possibile attestare che i medesimi dati sono riscontrabili dal casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.
- XI. (per i soggetti di cui all'art. 46 del Codice): di essere iscritto all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/201618 (e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell'11 luglio 2017) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui alla presente lettera di invito, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo) attesta l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti sopra indicato, ovvero si impegna ad ottenere l'iscrizione al suddetto Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del D.L. n. 189/2016 prima della stipula del contratto d'appalto;
- XII. di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
- XIII. di non essere impresa per la quale l' Ing. Andrea Piergigli, aggiudicatario dell'incarico di Direttore dei Lavori per l'appalto in oggetto, abbia in corso o abbia avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della 20 maggio 2016 n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie delle stesse.

N.B. La dichiarazione in questione dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE. In caso di partecipazione in forma associata per ciascuno degli operatori partecipanti dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa distinta.

Nel caso di consorzi stabili, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, laddove il consorzio non partecipi in proprio.

19.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- *(in caso di sottoscrizione del procuratore)* copia conforme all'originale della procura;
- **Tabella riepilogativa** dei requisiti tecnici organizzativi sottoscritto digitalmente e compilato in conformità al modello allegato (**Allegato VI**);
- **Patto di integrità**, di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012, debitamente sottoscritto digitalmente e compilato nella parte relativa alla sussistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità con i dipendenti dell'Agenzia, reso in conformità al modello allegato (**Allegato IV**);
- **PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
- attestazione di avvenuto pagamento dell'**imposta di bollo** secondo le indicazioni di cui al par. 18.1;
- (eventuale) **autorizzazione del Commissario Straordinario** a superare i limiti di incarichi professionali di cui all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
- (Eventuale in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura;
- (Eventuale nel caso di Studi associati) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri;
- (Eventuale nel caso di avvalimento) il concorrente allega, per ciascuna ausiliaria nella Busta A:
 - DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 - dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

-
- Per quanto concerne il PASSOE dell'ausiliaria si rimanda alle FAQ dell'Autorità presenti al link <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>, secondo cui il concorrente produrrà un unico PASSOE nel quale saranno indicati il soggetto ausiliario e il soggetto ausiliato secondo le modalità ivi esplicitate.
 - Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente, conformemente a quanto prescritto al paragrafo 27 del presente Disciplinare in materia di "Trattamento dei dati personali". L'allegato in questione denominato "Informativa trattamento dati personali" (**Allegato V**) dovrà essere presentato da tutti i soggetti per i quali è prescritto l'obbligo di presentazione del DGUE.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93 comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al par. 19.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio e/o dei lavori, ovvero la percentuale in caso di servizi/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di rete

- I. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**
 - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- II. **rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**
 - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - dichiarazione che indichi le parti del servizio/lavori ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.
- III. **rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):**
 - a) **in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
 - b) **in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per

atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Scheda A1	Tecnica
Scheda A2	Tecnica
Relazione tecnica illustrativa A3	Tecnica
Relazione tecnico illustrativa B1, B2, B4, B5	Tecnica
OGI	Tecnica
COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO	Tecnica

La busta B - Offerta Tecnica - contiene a pena di esclusione i documenti di seguito indicati e sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri:

- Documenti "CRITERIO A" - ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO con riferimento ai servizi tecnici analoghi ed alla esecuzione di opere analoghe: Schede descrittive per referenze di servizi di progettazione svolti ed interventi realizzati (rispettivamente Schede A1 e A2, allegati VII e VIII); con riferimento alla organizzazione del gruppo di lavoro: Relazione Tecnica Illustrativa
- Documento "CRITERIO B" - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA: Relazione tecnica illustrativa e Template offerta di gestione informativa (OGI) (All. IX - BIMSO Specifica operativa);

secondo quanto di seguito specificato.

Con riguardo al criterio della adeguatezza dell'offerta si precisa che il periodo di riferimento per i servizi e gli interventi significativi da indicare in sede di offerta è esteso all'intera vita lavorativa del concorrente. Tutti i documenti di cui all'offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel paragrafo 19.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

“CRITERIO A” ADEGUATEZZA OPERATORE ECONOMICO

Gli interventi presentati dal concorrente saranno quelli ritenuti affini a quello oggetto di gara e dallo stesso concorrente considerati significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico ed esecutivo, interventi simili e che contengano soluzioni e metodologie già applicate con successo, che potranno essere riutilizzate anche nella realizzazione dell'intervento di cui al presente disciplinare.

- Scheda A1 – Servizi di progettazione analoghi svolti - compilando l'Allegato VII, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilato per n. 2 progettazioni realizzate⁸. I servizi sono riferibili alla realizzazione di interventi di nuova costruzione e/o demolizione e nuova costruzione. Dovrà essere compilata una scheda “A1” per ciascuno degli interventi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui: - inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento; - dati generali riferiti alla committenza e ai progettisti, alla data di inizio della progettazione, alla durata, alla validazione/verifica della progettazione; - dati del contratto di appalto con l'indicazione del tipo di prestazione, della finalità e dell'importo del servizio; - dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, tipologia degli impianti termico, elettrico ed idrico, classificazione sismica; - attinenza riferita ad aspetti progettuali, tecnologici e funzionali di similarità col servizio oggetto della gara e all'adozione di metodologia BIM.

- Scheda A2 – Esecuzione opere analoghe realizzate - compilando l'Allegato VIII, (costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilate con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola) compilato per n. 2 opere realizzate⁹. Gli interventi sono riferibili alla realizzazione di nuova costruzione e/o demolizione e nuova costruzione. Dovrà essere compilata una scheda “A2” per ciascuno degli interventi presentati indicando tutte le informazioni prescritte nella predetta scheda, tra cui: - inquadramento con denominazione e indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento; - dati generali riferiti alla committenza ed all'esecutore dei lavori, alla data di inizio dei lavori, alla durata, alla fine dei lavori ed al collaudo; - dati del contratto di appalto con l'indicazione del tipo di prestazione, della finalità e dell'importo dei lavori; - dati tipologici con indicazione di superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, tipologia degli impianti termico, elettrico ed idrico, classificazione sismica; - attinenza riferita ad aspetti tecnologici e funzionali di similarità con i lavori oggetto di gara e all'adozione di metodologia BIM.

Ogni scheda presentata (sia A1 che A2), dovrà essere accompagnata da un massimo di

⁸ Dovrà essere compilata 1 scheda A1 per ogni intervento proposto.

⁹ Dovrà essere compilata 1 scheda A2 per ogni intervento proposto.

tre elaborati in formato A3, contenenti almeno una vista satellitare e una aerea del bene e almeno una planimetria, un prospetto ed una sezione (delle opere di progetto o realizzate) ritenuti significativi ed esplicativi della complessità del servizio o dell'intervento. Nell'ambito delle schede potranno essere inseriti altri elementi (grafici, disegni, foto etc.) che il concorrente riterrà idonei a descrivere l'intervento svolto. N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

-Relazione Tecnica Illustrativa criterio A3 - Organizzazione del gruppo di lavoro:

Il concorrente dovrà produrre una relazione tecnica illustrativa, denominata "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA A3", che sulla base di quanto previsto dal Capitolato e dal presente Disciplinare, descriva l'organizzazione del gruppo di lavoro dalla progettazione alla conclusione dei lavori.

La relazione dovrà essere composta da una sola sezione (A3) nella quale il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio. La relazione dovrà essere redatta in **non più di 3 (tre) pagine** (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potrà essere accompagnata da un **max di 1 (una) tavola in formato A3** per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nella relazione. La stessa relazione dovrà essere accompagnata dai curricula dei professionisti del gruppo di lavoro.

"CRITERIO B" CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno produrre:

- una relazione tecnica illustrativa, denominata "RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA – criteri B1, B2, B4, B5", che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni e dei lavori;
- Template offerta di gestione informativa (OGI) – criterio B3
- COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO di raffronto

La commissione valuterà congiuntamente i documenti prodotti secondo quanto meglio specificato di seguito.

La relazione dovrà essere composta da 4 Sezioni (B1, B2, B4 e B5) nelle quali il concorrente dovrà approfondire e illustrare gli argomenti oggetto dei relativi criteri.

- La **Sezione B1** dovrà essere redatta complessivamente in **non più di 4 (quattro) pagine** (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potrà essere accompagnata da un **max di 1 (una) tavola in formato A3** per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nella Sezione;
- La **Sezione B2** dovrà essere redatta complessivamente in **non più di 4 (quattro) pagine** (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potranno essere accompagnate da un **max di 1 (una) tavola in formato A3** per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente

-
- riterrà idonee ad integrare quanto descritto nelle Sezioni;
 - la **Sezione B4** dovrà essere redatta in **non più di 6 (sei) pagine** (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potranno essere accompagnate da un **max di 2 (due) tavole in formato A3** per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nella Sezione medesima;
 - la **Sezione B5** dovrà essere redatta in **non più di 2 (due) pagine** (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4;

L’Offerta di gestione informativa (OGI) – criterio B3 - dovrà essere redatta per entrambe le attività (progettazione esecutiva e produzione as-built) compilando il template allegato ai documenti di gara, denominato “BIMSO – Specifica Operativa per la redazione del Piano di Gestione informativa” (All. IX).

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, l’OGI dovrà essere unica, dovrà contenere le specifiche informative del processo di gestione del modello 2D/3D BIM in risposta ai Capitolati Informativi “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA” e “BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA AS-BUILT”, dovrà essere redatta a partire dal template allegato, e con particolare riferimento a:

- Processo Informativo del servizio;
- Contenuto informativo dei modelli;
- Strumenti informativi del concorrente.

La Relazione denominata “Relazione tecnica illustrativa B1, B2, B4, B5” dovrà essere strutturata secondo le relative sezioni B1, B2, B4 e B5 di seguito descritte:

- **Sez.B1 – Criteri e metodologie progettuali finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’edificio** – Nell’ottica di ridurre l’impatto ambientale dell’edificio, l’O.E. dovrà illustrare le proposte progettuali migliorative per incrementare:
 - La produzione e l’autoconsumo di energia elettrica prodotta dall’edificio tramite l’impianto fotovoltaico presente;
 - il riuso dell’acqua piovana per scopi non sanitari.Le strategie adottate dovranno essere riportate in una relazione sintetica con allegata tavola A4 in cui dovranno essere indicate, con schemi, disegni e descrizioni dattiloscritte, le soluzioni tecniche proposte, specificando materiali, componenti edilizie ed impiantistiche che verranno poste in opera.
- **Sez.B2 – Contenuti e informazioni del progetto esecutivo e degli elaborati finali** - L’O.E. dovrà illustrare il dettaglio e le modalità di presentazione dei progetti e di tutta la documentazione di consegna dell’opera (as built, elaborati di calcolo, documentazione, manuale dell’opera, etc).
- **Sez.B4 – Criteri Ambientali Minimi ai sensi del DM 11/10/2017** - Il concorrente dovrà presentare una proposta di miglioramento prestazionale tramite l’impiego dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. I contenuti della proposta dovranno essere riferiti, e quindi dare conto, del criterio 2.5.1 Demolizione selettiva, recupero e riciclo, tratto dall’Allegato 1 al Decreto 23 giugno 2022 e riferiti alle specifiche disposizioni dello stesso. Fermo restando il

rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali di risulta.

- **Sez. B5 – Capacità di rappresentazione, divulgazione e condivisione del progetto e delle fasi esecutive.**

La valutazione si riferisce alla capacità dell'operatore economico di descrivere efficacemente le seguenti tematiche:

- modalità di comunicazione / rappresentazione che si intendono utilizzare in base alla fase di progettazione esecutiva che realizzativa calibrate rispetto al contesto divulgativo;
- Indicazione di quali strumenti digitali, software e hardware nonché dei dispositivi tecnologici che saranno utilizzati per la rappresentazione / divulgazione del progetto e delle fasi esecutive. Per quanto concerne le attività specifiche di cantiere, il concorrente dovrà indicare il tipo di portale digitale di condivisione con la S.A. di tutta la documentazione tecnico - amministrativa relativa all'andamento dei lavori (ad esempio Ordini di servizio, verbali di sopralluogo periodici, Giornale dei lavori, contabilità, SAL, ecc).

IL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO di raffronto dovrà essere privo di qualsiasi indicazione di valore economico, e redatto con le stesse modalità del computo metrico posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti rispetto agli elaborati posti a base di gara, in particolare:

- le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
- le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse.

Detto computo metrico non dovrà essere di tipo estimativo, nel rispetto del criterio che l'offerta tecnica non deve, **pena l'esclusione della procedura**, presentare alcun elemento che permetta di palesare direttamente o indirettamente l'offerta economica.

Il computo potrà essere valutato relativamente alla fattibilità tecnica ed al controllo in corso d'opera delle migliorie proposte.

NB: L'OFFERTA TECNICA:

- nel caso di **RT costituenti** dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento;

- nel caso di **RT costituiti** dovrà essere sottoscritta digitalmente dal solo legale rappresentante della mandataria.

I singoli elaborati recanti aspetti progettuali contenuti nell'offerta tecnica e indicanti proposte migliorative dovranno essere altresì sottoscritti dal progettista eventualmente incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 59, comma 1-bis del D.Lgs. 50/2016

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, le due relazioni richieste (quella inerente il Criterio A3 e quella inerente i criteri B1, B2, B4, B5) dovranno essere uniche e non dovranno nel loro complesso superare il numero di facciate prescritte.

La Commissione di gara non valuterà pagine eccedenti rispetto a quelle sopra indicate.

N.B. Non sono ammesse Offerte Tecniche che comportano autorizzazioni/pareri/atti di assenso aggiuntivi da parte di Enti o Amministrazioni preposti.

Nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che l'Agenzia si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

21. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione specifica, la documentazione come indicato nella tabella che segue:

Offerta economica – temporale	
Documento	Busta
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica-temporale
Ulteriori elementi di Offerta economica (All. X)	Economica-temporale
Offerta temporale	Economica-temporale
Cronoprogramma (all. offerta-tempo)	Economica -temporale
Relazione giustificativa (all. offerta-tempo)	Economica-temporale
Computo Metrico Estimativo	Economica - temporale

L'offerta economica e l'offerta-temporale firmate secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.1, sono costituite, **a pena di esclusione**, dai seguenti documenti:

- la “**Offerta Economica**”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e apposita/e scheda/e, secondo le modalità successivamente indicate.

I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L' “Offerta economica” dovrà contenere, a pena di esclusione:

1) il **ribasso percentuale unico** che il concorrente è disposto a praticare sull'importo soggetto a ribasso per lavori e servizi (progettazione esecutiva) pari € 1.732.807,93 (unmilionesettecentotrentaduemilaottocentesette/93), al netto di IVA, costi della sicurezza e

oneri previdenziali.

Il ribasso percentuale unico sarà il risultato del ribasso offerto per ogni voce riferita alle prestazioni oggetto di appalto riportate nella tabella “Ulteriori elementi di Offerta economica”; tale tabella prevede difatti l’indicazione del **ribasso distinto per le lavorazioni** (aventi importo soggetto a ribasso pari a € 1.677.945,33) e **per il servizio di progettazione esecutiva** (avente importo € 54.862,60) al netto di IVA e costi della sicurezza e oneri previdenziali. Il ribasso percentuale unico risultante dalla allegata tabella citata dovrà coincidere con quello indicato nello spazio dedicato al ribasso percentuale sulla piattaforma Consip; in caso di discordanza prevarrà il ribasso indicato nella tabella “Ulteriori elementi di Offerta economica”.

Non saranno presi in considerazione decimali superiori al secondo.

N.B.: il ribasso percentuale unico dovrà essere determinato attraverso l’utilizzo del foglio di calcolo di cui alla tabella “Ulteriori elementi di Offerta economica”, sulla base dei ribassi parziali da applicare alle singole voci di costo ivi riportate, da inserire da parte del concorrente nelle relative caselle evidenziate in verde; si precisa che tali ribassi saranno vincolanti contrattualmente per l’aggiudicatario in riferimento alle singole prestazioni a cui sono riferiti.

2) **gli oneri della sicurezza aziendali**, già computati nell’importo complessivo offerto, afferenti all’attività di impresa propria del concorrente in relazione all’appalto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

3) **i costi della manodopera**, già computati nell’importo complessivo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice;

N.B. I costi della sicurezza aziendali ed i costi della manodopera sono riferiti alle sole attività di natura non intellettuale ricomprese nell’appalto.

Con riferimento agli oneri della sicurezza aziendali, ciò che viene richiesto al concorrente in seno all’offerta economica è la quantificazione delle somme che lo stesso è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa, il cui importo deve essere diverso da € 0, a pena di esclusione, e risultare – in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta - commisurato all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto (ossia costituisce una quota dei costi aziendali complessivamente sostenuti dal concorrente in materia di sicurezza).

Per i costi della manodopera invece, al concorrente in seno all’offerta economica è richiesta una propria quantificazione dei costi in questione, che - in sede di eventuale verifica di congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione - dovranno risultare conformi a quanto previsto dall’art. 97 comma 5 lett. d) del Codice; **l’importo indicato dovrà essere diverso da € 0, a pena di esclusione.**

- **“Offerta Temporale”: Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.**

L’operatore economico potrà proporre una riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, stabilito al par. 6 della presente Lettera d’invito in gg. **360 (giorni trecentosessanta)** naturali e consecutivi.

È consentita una riduzione massima del tempo contrattuale pari a 72 (settantadue) giorni (la riduzione % non potrà superare il 20% del tempo di esecuzione previsto dagli atti di gara). La riduzione offerta dal Concorrente si intende espressa in giorni naturali e consecutivi, dovrà essere concretamente ed analiticamente riscontrabile su un

“Cronoprogramma delle lavorazioni” che dovrà essere allegato, **pena l’esclusione**, alla proposta e accompagnato da una “relazione giustificativa”.

Tale “Cronoprogramma delle lavorazioni” dovrà tenere conto dei vincoli e delle previsioni indicate nel Cronoprogramma contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del Progetto Definitivo, oltreché contenere l’indicazione dei n. 2 milestones di cui all’art. 2.6-Sezione “Cronoprogramma” del Capitolato.

L’offerta temporale presentata dovrà essere, pertanto, redatta nel rispetto delle indicazioni (milestones) di cui alla citata sezione del Capitolato e l’Operatore non potrà quindi presentare periodi temporali aventi una durata superiore a quella delle predette milestones.

La “relazione giustificativa” dovrà essere costituita da massimo 2 facciate formato A4; nella stessa l’operatore dovrà indicare – in conformità alle previsioni di cui all’art. 4 co.6 dell’Ordinanza n. 27 – l’eventuale ricorso all’utilizzo del doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL) e fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Tale relazione dovrà riportare le strategie utilizzate ai fini della riduzione delle tempistiche nonché la gestione delle interferenze.

Qualora nel cronoprogramma allegato all’offerta temporale non siano esplicitamente indicate le milestones ovvero le stesse presentino difformità o in generale non rispettino quelle indicate nella Sezione “Cronoprogramma” dell’articolo 2.6 del Capitolato, non verrà attribuito all’operatore il punteggio relativo all’Offerta Temporale.

- **Computo Metrico Estimativo di raffronto:** redatto con le stesse modalità del computo metrico posto a base di gara; dovrà contenere i soli scostamenti proposti rispetto agli elaborati posti a base di gara, in particolare:
 - le voci ridotte nelle quantità o soppresse integralmente;
 - le voci aumentate nelle quantità o le nuove voci introdotte in aggiunta o in sostituzione di voci soppresse.

N.B. L’offerta e i suoi allegati dovranno essere sottoscritti dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o consorzio ovvero procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri. Gli operatori economici potranno inserire tutta la documentazione richiesta nella sez. Busta Economica.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati nella tabella sottostante e di seguito descritti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	5
Offerta tempo lavori	15
TOTALE	100

22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencato nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-PESI	PESO MAX
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
A.1	Aspetti progettuali – Servizi tecnici analoghi svolti	10	30
A.2	Aspetti esecutivi – Esecuzione di opere analoghe	10	
A.3	Aspetti organizzativi – Organizzazione del gruppo di lavoro dalla progettazione alla conclusione dei lavori	10	
B	CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		
B.1	Criteri e metodologie progettuali finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'edificio	15	50
B.2	Contenuti e informazioni del progetto esecutivo e degli elaborati finali	10	
B.3	Offerta di Gestione Informativa (O.G.I.)	5	
B.4	Criteri ambientali minimi (CAM)	15	
B.5	Capacità di rappresentazione, divulgazione e condivisione del progetto e delle fasi esecutive	5	

A) Professionalità e Adeguatezza dell'offerta: massimo 30 punti

Con riferimento al criterio di adeguatezza dell'offerta saranno valutati i seguenti aspetti:

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA DELL'OPERATORE ECONOMICO				
SUB-CRITERIO		DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI	PESO MAX
A.1	<p>Aspetti progettuali</p> <p>Servizi tecnici analoghi svolti</p>	<p>L'O.E. dovrà dimostrare l'esperienza acquisita nella progettazione di interventi analoghi a quello oggetto di appalto.</p> <p>Saranno positivamente valutati gli aspetti tecnici e qualitativi dei servizi tecnici resi per progettazioni analoghe a quella oggetto di gara in termini di contenuti tipologici e funzionali con riferimento alle categorie di lavorazioni previste dal presente disciplinare.</p> <p>Saranno in particolare valutati gli aspetti relativi alla qualità dei progetti in ordine alle informazioni contenute negli elaborati grafici, documentali e di calcolo che costituiranno elementi migliorativi, rispetto alle norme UNI di riferimento, da adottare nello sviluppo del progetto esecutivo.</p> <p>L'Operatore dovrà presentare al massimo n. 2 progettazioni mediante l'Allegato VII (scheda A1 - costituita al massimo da n. 2 due facciate formato A4, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da massimo n. 3 elaborati in formato A3.</p>	10	30
A.2	<p>Aspetti esecutivi</p> <p>Esecuzione di opere analoghe realizzate</p>	<p>L'O.E. dovrà comprovare l'esperienza acquisita nella realizzazione di interventi analoghi a quello oggetto di appalto.</p> <p>Saranno valutati positivamente in particolare gli aspetti innovativi tipologici e funzionali riferiti alle categorie di lavorazioni previste dal presente disciplinare e in particolar modo gli aspetti di sostenibilità, di inserimento nel territorio, con valutazione degli aspetti di definizione e dettaglio grafico degli elaborati "as built" che costituiranno elemento di miglioramento rispetto alle norme UNI di riferimento.</p> <p>L'Operatore dovrà presentare al massimo n. 2 opere realizzate mediante l'Allegato VIII (scheda A2 - costituita al massimo da n. 2 facciate formato A4, compilata con carattere Arial di dimensione 10 punti, interlinea singola), ogni scheda presentata dovrà essere accompagnata da massimo n. 3 elaborati in formato A3.</p>	10	
A.3	<p>Aspetti organizzativi</p> <p>Organizzazione, del gruppo di lavoro dalla progettazione alla</p>	<p>Sarà valutata l'organizzazione del gruppo di lavoro che sarà impiegato per tutti gli aspetti tecnici, progettuali e realizzativi durante l'intero sviluppo delle attività comprese le fasi di avanzamento del cantiere sino al completamento dei lavori e al rilascio finale di tutta la documentazione (as built, certificazioni, etc.).</p> <p>Saranno altresì valutati gli strumenti e le metodologie, in particolare se digitali, messi in atto</p>	10	

	conclusione dei lavori	per la condivisione e l'aggiornamento della SA appaltante per facilitare sia il project monitoring nelle fasi di progettazione, sia le attività dell'ufficio di Direzione Lavori nelle fasi di avanzamento dei lavori. La relazione da presentare dovrà essere redatta in non più di 3 (tre) pagine (una facciata equivale ad una pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potrà essere accompagnata da un max di 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche che il concorrente riterrà idonee ad integrare quanto descritto nella relazione. La stessa relazione dovrà essere accompagnata dai curricula dei professionisti del gruppo di lavoro.		
--	------------------------	--	--	--

B) Caratteristiche Qualitative e Metodologiche dell'offerta (Max 50 Punti)

Con riferimento al criterio tecnico metodologico, ai fini dell'individuazione delle preferenze ed in relazione ai sub-criteri motivazionali, la valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:

CARATTERISTICHE TECNICO METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
SUB- CRITERIO		DESCRIZIONE DEL SUB-CRITERIO	SUB PESI	PESO MAX
B.1	Criteri e metodologie progettuali finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'edificio	<p>Nell'ottica di ridurre l'impatto ambientale dell'edificio, i progettisti indicheranno le eventuali proposte progettuali migliorative per incrementare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produzione ed autoconsumo di energia elettrica prodotta dall'edificio tramite l'impianto fotovoltaico presente; - il riuso dell'acqua piovana per scopi non sanitari. <p>Le strategie adottate dovranno essere riportate in una relazione sintetica costituita da non più di 4 (quattro) pagine (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 ed accompagnata da massimo una tavola in formato A3, in cui dovranno essere indicate con schemi, disegni e descrizioni dattiloscritte le soluzioni tecniche proposte, specificando materiali, componenti edilizie ed impiantistiche che verranno poste in opera.</p>	15	
B.2	Contenuti e informazioni del progetto esecutivo e degli elaborati finali	<p>Sarà valutato il dettaglio e la qualità di presentazione dei progetti e di tutta la documentazione di consegna dell'opera (as built, elaborati di calcolo, documentazione, manuale dell'opera, etc) per i quali l'offerente dovrà indicare le migliorie in termini di contenuti informativi sia dei modelli digitali che degli elaborati grafici che in aggiunta ai contenuti minimi previsti dalle norme UNI, alle previsioni del presente disciplinare e dei suoi allegati, offrano aspetti migliorativi nelle fasi di comprensione del progetto esecutivo, di sviluppo del cantiere e di rilascio e avvio dell'opera.</p> <p>La proposta sarà costituita da non più di 4 (quattro) pagine (una facciata equivale ad una e pagina),</p>	10	50

		ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4 e potrà essere accompagnate da un max di 1 (una) tavola in formato A3 per elaborazioni grafiche e fotografiche.	
B.3	Offerta di Gestione Informativa (O.G.I.)	<p>L'O.E. compilerà il template messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, anche implementandolo laddove necessario, con specifico riferimento alla fase della progettazione esecutiva e della redazione degli "as built", con l'obiettivo di descrivere in maniera esaustiva ed esplicita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruoli; - processi; - metodologie di modellazione, coordinamento e verifica; - contenuto informativo geometrico, alfanumerico e documentale. 	5
B.4	Criteri Ambientali Minimi	<p>I Il concorrente dovrà presentare una proposta di miglioramento prestazionale tramite l'impiego dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per la demolizione e ricostruzione del fabbricato.</p> <p>I contenuti della proposta dovranno essere riferiti al criterio 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo, tratto dall'Allegato 1 al Decreto 23 giugno 2022 e riferiti alle specifiche disposizioni dello stesso.</p> <p>Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali di risulta. Allo scopo l'O.E. dovrà redigere una Proposta riguardante gli aspetti qualitativi che dovrà approfondire in caso di aggiudicazione dell'appalto. Dovranno essere descritti i modi con cui saranno trattati i rifiuti prodotti in fase di lavorazione. Saranno elementi preferenziali la descrizione di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione.</p> <p>L'O.E. dovrà illustrare come intende implementare la raccolta differenziata in cantiere (tipo di cassonetti/ contenitori per la raccolta differenziata, individuazione aree da adibire a stoccaggio temporaneo ecc..) e per la demolizione selettiva e il riciclaggio dei rifiuti da demolizione. L'O.E. potrà quindi indicare come i materiali da costruzione potranno essere riutilizzati, riciclati o recuperati. Dovranno altresì essere descritti i modi con cui saranno trattati i rifiuti prodotti in fase di lavorazione ed i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione, possibilmente in accordo con quanto prescritto dal Regolamento di cui al D.M. n. 15/07/2022 ed ove lo stesso sia effettivamente applicabile. Costituiscono elementi preferenziali la descrizione di processi atti alla diminuzione dei rifiuti e alla loro differenziazione.</p>	15

		<p>La proposta sarà valutata apprezzando e valorizzando maggiormente quanto ivi riportato con riferimento a come sarà gestito lo smaltimento dei rifiuti nel Piano di Demolizioni e Recupero Rifiuti, in rapporto alle indicazioni fornite sopra.</p> <p>Andrà chiaramente esplicitato all'interno di una relazione tecnica articolata in massimo 6 pagine (una pagina corrisponde ad una facciata) contenente testo dattiloscritto e massimo due tavole in formato A3, contenenti schemi, calcoli e disegni esplicativi; il tutto a giustificazione della fattibilità tecnica dell'offerta.</p>	
B.5	<p>Capacità di rappresentazione, divulgazione e condivisione del progetto e delle fasi esecutive</p>	<p>Data l'importanza dell'opera e tendo conto di quanto previsto dall'Ordinanza 27/2022, si prevede che saranno organizzati incontri istituzionali con l'Amministrazione Statale utilizzatrice della nuova sede, con gli enti territoriali coinvolti, nonché con la cittadinanza, sia nella fase di sviluppo della progettazione esecutiva che in fase realizzativa, finalizzati alla condivisione delle strategie progettuali ed esecutive.</p> <p>Sarà valutata la capacità dell'operatore economico di descrivere efficacemente le seguenti tematiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modalità di comunicazione/ rappresentazione che si intendono utilizzare in base alla fase di progettazione esecutiva e realizzativa, calibrate rispetto al contesto divulgativo; - Indicazione di quali strumenti digitali, software e hardware nonché dei dispositivi tecnologici che saranno utilizzati per la rappresentazione/divulgazione del progetto e delle fasi esecutive. <p>Per quanto concerne le attività specifiche di cantiere, il concorrente dovrà indicare il tipo di portale digitale di condivisione con la S.A. di tutta la documentazione tecnico - amministrativa relativa all'andamento dei lavori (ad esempio Ordini di servizio, verbali di sopralluogo periodici, Giornale dei lavori, contabilità, SAL, ecc).</p> <p>La proposta dovrà essere redatta in non più di 2 (due) pagine (una facciata equivale ad una e pagina), ognuna contenente 53 righe su un formato cartaceo ISO A4.</p>	5

N.B. Il mancato rispetto degli impegni assunti con le offerte migliorative B1 e B4 comporterà l'applicazione delle penali come previsto nel paragrafo 2.19 "PENALI" del Capitolato; l'Offerta Tecnica migliorativa costituisce vincolo contrattuale.

22.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA				
	CRITERIO		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
C	OFFERTA ECONOMICA	Ribasso % unico su importo congiunto posto a base di gara	Il concorrente dovrà indicare il ribasso espresso come % da applicarsi sull'importo a corpo del compenso per la progettazione esecutiva + importo Lavori posto a base di gara (al netto dei costi della sicurezza)	5
D	OFFERTA TEMPO	Riduzione % del tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori	<p>Il concorrente dovrà indicare la riduzione % del tempo contrattuale di esecuzione lavori (la riduzione % non potrà superare il 20% del tempo di esecuzione previsto dagli atti di gara).</p> <p>A giustificazione del ribasso temporale offerto dovranno essere prodotti, nell'ambito della busta C, un cronoprogramma delle lavorazioni riportante i n. 2 step temporali offerti (milestones) di cui all' art. 2.6-Sezione "Cronoprogramma" del Capitolato, ed una relazione giustificativa (massimo 2 fogli A4) riportante le strategie utilizzate ai fini della riduzione delle tempistiche nonché la gestione delle interferenze e l'eventuale ricorso all'utilizzo del doppio turno di lavorazione (co.6 dell'Ordinanza Speciale n. 27/2021).</p> <p><u>N.B. Il mancato rispetto degli impegni assunti con la presente offerta temporale comporterà l'applicazione delle penali come previsto nel paragrafo 2.19 "PENALI" del Capitolato</u></p>	15

22.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nelle Tabelle "Adeguatezza dell'Offerta" e "Caratteristiche Tecnico Metodologiche dell'offerta", è attribuito un coefficiente sulla base di uno dei criteri previsti dal paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, in specie mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, sulla base dei criteri di giudizio sotto riportati:

Giudizio	Coefficiente	Criteri di giudizio
Eccellente	1,0	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di altissimo profilo su tutti gli aspetti richiesti con trattazione chiara, organizzata e dettagliata dell'offerta
Ottimo	0,8	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di ottimo livello su molti degli aspetti richiesti con trattazione chiara e dettagliata dell'offerta

Buono	0,6	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di buon livello su diversi aspetti richiesti con buona esposizione dei contenuti
Sufficiente	0,4	Proposti elementi migliorativi e organizzativi di discreto livello solo su alcuni aspetti richiesti con trattazione sufficiente
Modesto	0,2	Proposte alcune migliorie
Insufficiente	0,0	Assenza di migliorie rilevanti

Successivamente si procederà a calcolare le medie dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari trasformandole in coefficienti definitivi.

Il coefficiente definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione sino la seconda cifra decimale, arrotondandola all'unità superiore ove la terza cifra sia maggiore o uguale a cinque.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo "aggregativo-compensatore" (secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n.2, par.VI).

I coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun sub criterio di valutazione ottenendo il punteggio provvisorio di ogni sub criterio, espresso con due cifre decimali dopo la virgola.

22.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE ECONOMICA E DELL'OFFERTA TEMPO

È attribuito **all'offerta economica** e **all'offerta tempo** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

Offerta Economica

$$C_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- R_i = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
- R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente
- α = 0,2

Offerta tempo – lavori

$$C_i = \left(\frac{T_i}{T_{max}} \right)$$

dove:

- C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
- T_i = ribasso percentuale del tempo contrattuale di esecuzione lavori del concorrente i-esimo;
- T_{max} = ribasso temporale percentuale dell'offerta più conveniente

22.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore di cui al p.to 1 del paragrafo VI delle Linee guida ANAC n. 2/2016, attraverso la seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i=punteggio concorrente *i*;

C_{ai}=coefficiente criterio di valutazione *a* del concorrente *i*;

C_{bi}=coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni}=coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a=peso criterio di valutazione *a*;

P_b=peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n=peso criterio di valutazione *n*.

N.B.: Nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque.

Si precisa che ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, **hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo**. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica.

N.B. 2: In presenza di un'unica offerta, non viene attribuito alcun punteggio agli elementi qualitativi e quantitativi offerti, in quanto gli stessi vengono valutati solo per verificarne la conformità alle prescrizioni del regolamento di gara comunque denominato.

N.B.3: In caso di esclusione del concorrente (per carenza dei requisiti, per anomalia o per inammissibilità/irregolarità dell'offerta) in una fase in cui la graduatoria di merito è già stata redatta, si applica l'art. 95, comma 15, del Codice.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.

23.1 INVERSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'art. 4, comma 5, dell'Ordinanza speciale del C.S. n. 27 del 2021 che consente di esaminare le offerte prima della verifica

dell' idoneità dei concorrenti, applicando la procedura di cui all' articolo 133, comma 8, del Codice anche per le procedure di cui all' articolo 63 dello stesso e oltre i termini ivi previsti.

In tale ipotesi, si procederà alla costituzione della Commissione di gara, la quale, dopo averne dato avviso ai concorrenti, avvierà sul Sistema le operazioni di gara tramite l' immediata apertura delle buste amministrative, al mero fine di accedere alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

Una volta redatta la graduatoria provvisoria dei concorrenti, il RUP procederà all' esame della documentazione amministrativa del primo e del secondo classificato in graduatoria secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 2.4

Si segnala che lo stato "da valutare", attribuito in precedenza a ciascuna busta amministrativa, non potrà essere modificato, pertanto l' esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del RUP verrà reso noto ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara sul sito istituzionale dell' Ente e tramite Sistema ai sensi dell' art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016.

23.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, nominata successivamente al termine di scadenza delle offerte, sarà composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l' oggetto del contratto, in conformità all' art. 216 comma 12 del Codice e al Comunicato dell' ANAC del 10/04/2019.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, ove ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell' art. 29, comma 1, del Codice.

23.3 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data della prima seduta pubblica telematica da parte della commissione giudicatrice verrà comunicata ai partecipanti tramite Sistema e, in ogni caso, comunicata sul sito istituzionale www.agenziademanio.it nella sezione: Gare e Aste - Servizi Tecnici e Lavori.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche compresa quella di apertura della Busta A - documentazione amministrativa) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Le successive sedute pubbliche si svolgeranno in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso "Area comunicazioni" ovvero mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell' Agenzia nell' apposita pagina dedicata alla presente procedura.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all' apertura della busta concernente l' offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all' esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all' assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi all'apertura delle Offerte economiche.

Nella medesima seduta aperta al pubblico la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 20.

La Stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta tecnica e l'offerta economica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede agli atti consequenziali.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 24.

23.4 APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e una volta individuata la graduatoria provvisoria, il Seggio di gara (*oppure*) il RUP, in maniera imparziale e trasparente, verificherà che non ricorrano le cause di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare nei confronti del migliore offerente nonché del secondo graduato.

In particolare nel corso della seduta pubblica telematica di apertura della Busta A – documentazione amministrativa, il RUP procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate del primo e del secondo classificato in graduatoria. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

-
- b) successivamente il RUP procederà, attraverso il Sistema, all'apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa"; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa ed il RUP procederà all'esame della documentazione amministrativa esclusivamente del primo e del secondo classificato in graduatoria provvedendo alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti;
 - c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 18;
 - e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ove fossero riscontrate carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa,

queste verranno sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice. In tal caso, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Delle intervenute ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, verrà data comunicazione tramite il Sistema ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

24. VERIFICA ANOMALIA OFFERTE

Operando l'inversione procedimentale la verifica della congruità dell'offerta verrà effettuata all'esito dell'esame della documentazione amministrativa.

Operando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anomala, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anomale.

Si procede a verificare la prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anomale.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente par. 25.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RPA (oppure) al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in reazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass;

richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;

verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. In applicazione dell'Accordo di Alta Sorveglianza richiamato in premessa, si precisa che la proposta del provvedimento di aggiudicazione è sottoposta a parere preventivo da parte dell'ANAC.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a).

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto verrà stipulato conformemente a quanto prescritto all'art. 32, comma 14, del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, secondo quanto indicato nel "Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale" in tema di polizze a carico dell'Aggiudicatario. In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ancona. Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve renderli a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitano il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura.

Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia del Demanio - DPO sempre contattabile all'indirizzo email demanio.dpo@agenziademanio.it.

Si allega al riguardo l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, da restituire debitamente sottoscritta dal concorrente all'interno della Busta A (Allegato **Informativa trattamento dati personali – All.V**).

28. PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica

del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.

- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).

- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).

- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative

all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).

- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).

- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

Il Direttore
Cristian Torretta



Allegati al Disciplinare:

All. I - Domanda di partecipazione;

All. II – DGUE;

All. III Dichiarazione integrativa;

All. IV - Patto di Integrità;

All. V - Informativa privacy;

All. VI - Tabella di riepilogo dei requisiti professionali;

All. VII - Format Scheda A1;

All. VIII. Format Scheda A2;

All. IX – MCB0367-ADM-SPECIFOGI-XX-SO-Z-G00003 (OGI – Offerta di Gestione Informativa)

All. X – Ulteriori elementi di Offerta Economica;

All. XI - Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione;

All. XII - Istruzioni operative per accedere al Sistema e regole tecniche per l'utilizzo della stessa.

Ulteriore documentazione di gara:

- Schema di Contratto;
- Protocollo quadro di legalità del 26/07/2017;
- Elenco elaborati;
- Progetto definitivo pdf;
- Estratto CSA_Calcolo Corrispettivi;
- ADM2021-ADM-METHODSTP-XX-MS-Z-G00003 (Method Statement Process)

-
- ADM2021-ADM-CODICEDOC-XX-SO-Z-G00001 (Lista codici)
 - MCB0367-ADM-MC0007001-XX-SM-Z-E00001 (Specifica Metodologica Progettazione Esecutiva)
 - MCB0367-ADM-MC0007001-XX-SM-Z-A00001(Specifica Metodologica As Built)
 - o ALLEGATO A_Proprietàmodello
 - o ALLEGATO B_ProprietàACDat
 - o ALLEGATO C_ProprietàElementi
 - o ALLEGATO D_CodificaElementi
 - o ALLEGATO E_CodificaSpazi
 - o ALLEGATO F_DestinazioniUso